



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 15

del 08/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

ART.12 NTA PRG VIGENTE. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILASEDICI, addì OTTO del mese di APRILE alle ore 18:25 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale		X
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Successivamente all'apertura della seduta è entrato il Consigliere Uzzeo Vincenzo. Esce il Consigliere Liberatore Andrea.
Sono presenti n. 12 (dodici) Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Piano Regolatore Generale del Comune di Castel di Sangro, approvato definitivamente dalla Regione Abruzzo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6285 del 19 Settembre 1991 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 34 del 13.10.1992, ha individuato nella Zona I – Servizi Generali pubblici e/o privati, disciplinata dall'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G.;

RICHIAMATO l'art. 12 della NTA del PRG Vigente, che disciplina le zone Servizi Generali pubblici e privati, ed in particolare, all'interno di esse, la disciplina della sottozona "AR" – Attrezzature Ricettive, che testualmente recita:

"Alle aree destinate dal PRG all'insediamento di attrezzature ricettive, contraddistinte con il simbolo "AR" si applicano le disposizioni del presente articolo salvo le limitazioni contenute nei seguenti commi.

Per gli ambiti territoriali non rispondenti ai limiti di cui all'art. 22 della L.R. 12.04.1983, n. 18, è consentito l'intervento diretto previa indicazione degli indici e dei parametri di cui al presente articolo.

Per le restanti porzioni territoriali, sempre destinate ad attività ricettive, è ammesso in alternativa al P.P., la predisposizione di un progetto planovolumetrico di coordinamento.

Il progetto planovolumetrico di coordinamento è costituito da un progetto di attuazione, esteso alla superficie minima di intervento prevista dalle norme di zona o indicata dagli elaborati grafici di P.R.G., contenente le singole destinazioni d'uso e le prescrizioni di natura edilizia, e per la sistemazione generale dell'area, nonché da una convenzione da stipularsi tra il Comune e le proprietà interessate o gli assegnatari dell'area, riguardante la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, i modi ed i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei proprietari.

Il Progetto Planovolumetrico di Coordinamento è approvato dal Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia.

Nella costruzione pertinente ad ogni singola azienda i realizzabile una abitazione di superficie utile netta non superiore a mq. 95 utilizzabile esclusivamente dal titolare o gestore dell'azienda stessa, purché attiva almeno stagionalmente, ed alla condizione che la ricettività della relativa attrezzatura non sia inferiore a 10 stanzeletto nel caso di attività di tipo alberghiero, e non sia inferiore a 30 posti letto negli altri casi.

Con proprio regolamento, se necessario, il Consiglio Comunale, potrà modificare le prescrizioni dei precedenti commi per effettive o nuove esigenze, ovvero per adeguarle alle eventuali disposizioni regionali.

La costruzione, nelle aree destinate ad "attrezzature ricettive" è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) it (indice di edificabilità territoriale) = 0,80 mc/mq;

b) altezza massima = mt. 7,50;

c) numero massimo di piani fuori terra, oltre eventuale piano seminterrato e sottotetto, = 2.

d) lotto minimo = mq. 4000;

e) superficie coperta = 1/5 di quella totale;

f) i sottotetti sono abitabili e, in quanto tali, per esplicita dicitura riportata nel progetto edilizio e nella relativa concessione di cui alla Legge 10/1977, sono computati nella cubatura edificabile. Nel piano sottotetto sono consentiti dei ritiri, purché contenuti nell'involuppo geometrico del tetto."

RISCONTRATA, pertanto, la possibilità prevista dal succitato art. 12 delle NTA, per il Consiglio Comunale, di *modificare le prescrizioni contenute nei commi di che trattasi, derivanti da effettive nuove esigenze e per sopravvenute disposizioni normative regionali;*

RILEVATO che i dispositivi normativi che disciplinano le attività ricettive, con particolare riferimento a quelle Extralberghiere, sono successivi alla data di approvazione del PRG vigente, in quanto, in particolare essi sono i seguenti:

- Legge Regionale Abruzzo n. 75/1995 ad oggetto: "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.";
- D. Lgs. 79/2011 ad oggetto: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

RILEVATO che, in forza della sopra richiamata normativa, ed in particolare del D.Lgs. 79/2011, le Attività Ricettive sono suddivise nelle seguenti quattro macro categorie:

- a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aperto;
- d) strutture ricettive di mero supporto;

VISTA la necessità e l'opportunità, esposta dall'Ufficio Urbanistica Comunale, che il Consiglio Comunale si esprima sull'argomento, onde fare chiarezza rispetto all'applicabilità, per dette zone, dei dispositivi normativi regionali e nazionali che disciplinano le Attività Ricettive, includendo la compatibilità insediativa a tutte le tipologie di Attrezzature Ricettive, ovvero sia a quelle Alberghiere che a quelle Extralberghiere;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, poter dare un'interpretazione autentica della previsioni dell'art. 12 della NTA del PRG vigente, includendo tra la compatibilità insediativa Zone I, sottozona AR del PRG vigente, tutte le tipologie di Attrezzature Ricettive, e quindi anche gli insediamenti per Attrezzature Ricettive Extralberghiere, a condizione che:

- le strutture siano gestite in forma imprenditoriale ed unitaria;
- le strutture realizzate siano utilizzate esclusivamente per finalità turistico – ricettive, secondo le modalità previste per ciascuna tipologia dalle succitate L.R. 75/1995 e D. Lgs. 79/2011
- si preveda un vincolo di destinazione d'uso per finalità "Attrezzature Ricettive" decennale, senza alcuna possibilità di cambio di destinazione d'uso delle stesse, onde garantire l'effettiva dotazione di attrezzature ricettive sull'area in questione ed, in generale, per il territorio comunale;

VISTI:

- il DPR 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Abruzzo n. 75/1995 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.";
- il D. Lgs. 79/2011 ad oggetto "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";
- l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole resi a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione che si allegano in calce alla presente dal Responsabile del Settore III sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate;

2. **DI PRENDERE** atto della modifica normativa regionale e nazionale in materia di catalogazione delle Attrezzature Ricettive intervenuta successivamente all'approvazione del PRG vigente, ed in particolare dell'entrata in vigore delle seguenti norme:
 - Legge Regionale Abruzzo n. 75/1995 ad oggetto: "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.";
 - D. Lgs. 79/2011 ad oggetto: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";
3. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista all'art. 12 della N.T.A., che disciplinano tali zone, posta in capo al Consiglio Comunale, di modificare e/o specificare le prescrizioni previste in tale articolo 12, per effettive o nuove esigenze, ovvero per adeguarle alle eventuali disposizioni regionali e nazionali in materia;
4. **DI DARE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NTA**, estendendo la compatibilità insediativa nelle zone di che trattasi, Zone I sottozona AR del PRG vigente, normate dall'art. 12 delle vigenti N.T.A., a tutte le tipologie di Attrezzature Ricettive, e quindi anche agli insediamenti per Attrezzature Ricettive Extralberghiere, come disciplinati dalla L.R. 75/1995 e dal D. Lgs. 79/2011, limitatamente ed a condizione che:
 - le strutture siano gestite in forma imprenditoriale ed unitaria;
 - le strutture realizzate siano utilizzate esclusivamente per finalità turistico – ricettive, secondo le modalità previste per ciascuna tipologia dalle succitate L.R. 75/1995 e D. Lgs. 79/2011
 - si preveda un vincolo di destinazione d'uso per finalità "Attrezzature Ricettive" decennale, senza alcuna possibilità di cambio di destinazione d'uso delle stesse, onde garantire l'effettiva dotazione di attrezzature ricettive sull'area in questione ed, in generale, per il territorio comunale;
5. **DI RINVIARE** all'ufficio urbanistica edilizia gli atti consequenziali alla presente proposta di deliberazione, alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal Consiglio Comunale rispetto alla compatibilità insediativa nelle zone di che trattasi, Zone I sottozona AR del PRG vigente, normata dall'art. 12 delle vigenti N.T.A., anche agli insediamenti per Attrezzature Ricettive Extralberghiere;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informatico del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza a provvedere;

con votazione favorevole unanime, resa nei modi stabiliti per legge da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 07/06/2016 al 22/06/2016.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Fortunato Locci)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 02/03/2017

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)